

NORME DI CONDOTTA NEL CASO DI MOLESTIE SESSUALI E MORALI

Approvate dal Consiglio Direttivo il 14 Settembre 2018 e adeguate il 24 gennaio 2020

agli Statuti Generali approvati dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica il 22 ottobre 2019

La Pontificia Università Gregoriana mira alla formazione integrale di persone atte allo svolgimento di ministeri ecclesiali e altri servizi, formazione intellettuale e umana acquisita e maturata durante vari curricula di studi.

L'Università attende pertanto dal suo corpo docente, non docente, e dai suoi alunni una spiccata maturità umana e una condotta conforme ai buoni costumi, al Vangelo e alle norme della vita accademica.

Da parte sua la Pontificia Università Gregoriana intende garantire a tutti coloro che lavorano e studiano presso l'Università, o la frequentano, un ambiente sereno, in cui i rapporti interpersonali siano improntati alla correttezza, all'eguaglianza e al reciproco rispetto della libertà e dignità della persona.

Le basi e i punti di riferimento delle presenti *Norme* sono costituiti da: art. 49, §§1-4; art. 66, §§4-5 degli *Statuti Generali della Pontificia Università Gregoriana*; art. 64, §§1-3, e l'art. 87 del *Regolamento Generale dell'Università*; art. 1, n° 1; art. 2, n° 1; art. 3, §1, nn° 2 e 5, e §4 delle *Norme di etica universitaria* della Pontificia Università Gregoriana.

Art. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini delle presenti *Norme* per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale, o non verbale, anche in forma digitale, arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che abbia lo scopo o l'effetto di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.
2. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali qualora siano a motivo di decisioni inerenti all'assunzione, allo svolgimento o all'estinzione del rapporto di lavoro.
3. Sono altresì considerate di maggiore gravità le molestie sessuali attuate dal personale docente o non docente nei confronti degli studenti e delle studentesse.
4. Ai fini delle presenti *Norme*, per molestie morali si intendono ripetuti comportamenti ostili, diretti o indiretti contro un individuo o un gruppo di individui, con intento fisicamente o psicologicamente persecutorio, protratti e sistematici, suscettibili di creare un ambiente non rispettoso, umiliante o lesivo dell'integrità psicofisica della persona o della sua dignità.
5. Sono esempi di molestie morali i seguenti comportamenti: i danni all'immagine – quali offese, intimidazioni, calunnie, insulti, diffusione di notizie riservate, insinuazioni su problemi psicologici o fisici della persona – o ogni altra azione di discredito della persona, il mobbing nonché i rimproveri se effettuati con le modalità indicate al numero 4.
6. È da considerarsi molestia morale anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molesti, inclusi i testimoni.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti *Norme* si applicano nei confronti di tutti coloro che entrano in relazione con la Pontificia Università Gregoriana per motivi di lavoro, studio o altre forme di rapporto a qualsiasi titolo (studenti, docenti, dirigenti e personale non docente, visitatori o ospiti autorizzati, personale in *outsourcing*, collaboratori, consulenti, frequentatori, ecc.).

Art. 3 – CONSIGLIERI DI FIDUCIA

1. I Consiglieri di Fiducia forniscono consulenza e assistenza a chi denuncia di essere vittima di molestia sessuale o morale.
2. I Consiglieri di Fiducia sono nominati dal Rettore per un triennio tra persone esterne o interne all'Università che possiedano esperienza umana e professionale adatta a svolgere il compito previsto (cfr. Appendice 1 – Consiglieri di fiducia).
3. I Consiglieri di Fiducia nello svolgimento della propria funzione agiscono in piena autonomia e possono avvalersi di consulenti interni o esterni (avvocati, psicologi, assistenti sociali, ecc.).
4. Nell'ambito del rapporto di fiducia tra i Consiglieri di Fiducia e le Autorità, qualora i Consiglieri informino le Autorità in merito a un caso di cui sono a conoscenza, le Autorità a loro volta dovranno fornire ai Consiglieri un feedback sulle misure specifiche che sono state prese.
5. I Consiglieri di Fiducia possono proporre azioni e iniziative di informazione e formazione volte a promuovere un clima organizzativo idoneo ad assicurare la pari dignità e libertà delle persone all'interno dell'Università.

Art. 4 – PROCEDURA INTERNA A TUTELA DELLA PERSONA MOLESTATA

1. Chiunque sia stato oggetto di molestie – secondo quanto definito all'art. 1 – può chiedere assistenza ai Consiglieri di Fiducia e presentare formale denuncia alle Autorità interne dell'Università, fatta salva in ogni caso la facoltà di adire l'Autorità giudiziaria, come definito nell'art. 5.
2. Le denunce vengono valutate dalla *Commissione disciplinare*, composta dal Vice Rettore Accademico e dal Vice Rettore Amministrativo.
3. La denuncia formale di una studentessa/uno studente o di un/a docente è presentata al Vice Rettore Accademico, che procede ai sensi degli artt. 1, n° 1; 3, §1, nn° 2 e 5; 4, n° 1, delle *Norme di etica universitaria*.
4. In caso di denuncia formale nei confronti di un/a docente, si applicano:
 - le disposizioni degli artt. 3, §4; 4, nn° 1 e 5; 5, § 2 delle *Norme di etica universitaria*.
 - le disposizioni di cui all'art. 5 §1 del *Regolamento per la determinazione del trattamento normativo ed economico del Personale docente* della Pontificia Università Gregoriana.
5. La denuncia di un appartenente al personale non docente è presentata al Vice Rettore Amministrativo. Ugualmente una persona che si trova all'interno dell'Università per ragioni non accademiche (ad es. fornitori, visitatori, etc.) dovrà rivolgersi al Vice Rettore Amministrativo.
6. In caso di denuncia formale, al personale non docente si applicano le disposizioni di cui all'Art. 43, n° 7, punto c) del *Contratto Collettivo Nazionale* per il personale non docente della Pontificia Università Gregoriana.
7. Laddove la Commissione Disciplinare nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti denunciati, potrà in essere i provvedimenti che riterrà necessari per proteggere la vittima da ulteriori molestie e consentirle di proseguire con tranquillità le proprie attività.
8. Nel caso in cui l'accusato sia un chierico o un/a religioso/a e la presunta vittima sia un minore o una persona che abitualmente ha un uso imperfetto della ragione, sorge l'obbligo di informare rispettivamente l'Ordinario o il/la Superiore/a religioso/a competente per l'accusato, in vista di una procedura penale secondo il Diritto Canonico. Lo stesso vale per altri atti sessuali che nel Diritto Canonico sono definiti come delitti.

Art. 5 – PROCEDURA FORMALE ESTERNA

La persona molestata può comunque ed indipendentemente dall'avvio di un procedimento interno informale o formale denunciare l'evento molestante alle Autorità civili competenti, al fine dell'avvio di un procedimento giudiziario.

Nei casi in cui la legge Italiana non preveda l'obbligo di denuncia alle Autorità civili competenti, sarà la Commissione Disciplinare a decidere per conto della Pontificia Università Gregoriana circa l'opportunità di sporgere denuncia.

Art. 6 – RISERVATEZZA

Nel corso degli accertamenti e durante lo svolgimento delle procedure a tutela della persona molestata è assicurata l'assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti. La diffusione di informazioni sarà considerata violazione dell'etica professionale. La persona che ha subito molestie ha diritto di richiedere l'omissione di tutti i propri dati da ogni documento soggetto a pubblicazione.

Art. 7 – APPLICAZIONE E RICORSO

1. Nell'applicazione delle sanzioni l'Autorità competente dovrà tener presente la dignità della persona e agire in modo che sia sempre protetta, per quant'è possibile, la sua buona fama.
2. La persona accusata ha il diritto di difendersi davanti all'Autorità competente e quindi, prima che il caso sia deciso, deve essere udita, insieme ad altre persone eventualmente implicate.
3. La persona accusata ha il diritto di ricorrere all'istanza superiore contro la decisione che le sembra ingiusta.
4. Il ricorso è dai Vice Rettori o dalla *Commissione disciplinare* al Rettore, dal Rettore al Vice-Grancancelliere, e dal Vice-Grancancelliere al Grancancelliere.

Art. 8 – DENUNCIA INFONDATA

Ove la denuncia si dimostri infondata, l'Autorità, nell'ambito delle proprie competenze, adotta tutte le iniziative necessarie a riabilitare la persona accusata, fermo restando l'avvio di adeguati provvedimenti disciplinari ed eventualmente penali nei confronti dell'accusatore, nei casi in cui la falsità della denuncia sia conclamata.